STUDIO BATTAGLIONI

Novembre 2007

Informative e news per la clientela di studio

- Le *news* di novembre pag. 2
- Acconti di novembre - versamento seconda rata di acconto per l'anno 2007 pag. 5
- Accatastamento fabbricati *ex* rurali pag. 6
- Contributi Inps per i soci amministratori di Srl pag. 8
- Esercizio dell'opzione per la trasparenza fiscale pag. 9
- Approvato un nuovo modello F24 per i pagamenti telematici effettuati a partire dal 29 ottobre 2007 pag.11
- Disegno di Legge Finanziaria per il 2008 - interventi in materia di ammortamenti e *leasing* pag.13
- Abbonamenti "a data libera": chiarite le regole per l'annullamento dei titoli di accesso allo spettacolo pag.15

I formulari operativi

- I fac-simili per l'opzione per la trasparenza fiscale pag.16

Le procedure amministrative e contabili in azienda

- Imposta sul valore aggiunto: le conseguenze contabili che derivano dai diversi casi di indetraibilità dell'imposta pag.20

Occhio alle scadenze

- Principali scadenze dal 15 novembre al 15 dicembre 2007 pag.25

Fabbricati non dichiarati in catasto: pubblicato l'elenco di altri 745 Comuni

L'Agenzia del Territorio ha fornito l'elenco di altri 745 Comuni catastali nei quali sono stati individuati fabbricati presenti sul territorio, ma che non risultano dichiarati al catasto. Un primo elenco di 169 Comuni è stato pubblicato nella G.U. del 10/08/2007. Gli elenchi, per Comune, delle particelle iscritte al Catasto Terreni, sulle quali si è accertata la presenza di costruzioni o di ampliamenti di costruzioni non dichiarati, comprensivi della data di mancata presentazione della dichiarazione al catasto, sono consultabili presso ciascun Comune interessato, presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio e sul sito internet www.agenziaterritorio.it/servizi/cittadino/fabbricati_non_dichiarati.htm. I soggetti titolari di diritti reali di godimento sugli stessi hanno 90 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato per provvedere direttamente alla dichiarazione al Catasto Edilizio Urbano, evitando i maggiori oneri per le attività di surroga eseguite dall'Agenzia del Territorio ed i maggiori importi sanzionatori per ritardata presentazione rispetto a quelli connessi all'adempimento spontaneo.

(Agenzia del Territorio, Comunicato stampa, G.U. n.250 del 26/10/2007)

Lotta al lavoro nero: esteso Durc in tutti i settori

E' stato emanato il Decreto che estende l'obbligo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) a tutti i settori di attività, dopo la sperimentazione in agricoltura e in edilizia. Il Durc, che entrerà in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sulla G.U., sarà richiesto a tutti i datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché ai fini della fruizione di benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria. Il Durc è richiesto ai datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia. E' rilasciato dall'Inps, dall'Inail e per l'edilizia, dalle Casse edili. Tra i requisiti per avere la regolarità contributiva è richiesta la continuità degli adempimenti mensili o periodici. La validità del Durc è mensile tranne che negli appalti privati, in cui la validità è trimestrale. Il Decreto regola, inoltre, le cause che impediscono il rilascio del Durc e i casi in cui non può essere rilasciato per irregolarità in materia di tutela della condizione di lavoro.

(Ministero del Lavoro, Decreto, 25/10/2007)

Nuovo modello F24 IVA immatricolazione auto Unione Europea

L'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello "F24-IVA immatricolazione auto Unione Europea" da utilizzare a partire dal 3 dicembre 2007 da parte dell'acquirente nazionale di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi sia nuovi che usati in ambito comunitario, per il versamento dell'Iva relativa alla prima vendita interna. Il provvedimento ha il fine di contrastare le frodi Iva nel settore del commercio degli autoveicoli di provenienza UE. La disposizione riguarda le cessioni interne successive agli acquisti intracomunitari effettuati nel cosiddetto "mercato parallelo" con l'esclusione degli acquisti di veicoli nuovi provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale. Per tali categorie di acquisti è, infatti, utilizzato un particolare meccanismo di identificazione dei mezzi che non consente l'attuazione delle frodi.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/10/2007)

***Bonus* energia esteso anche ai pannelli solari certificati EN 12975**

La Commissione Finanze della Camera dei Deputati ha chiarito, in risposta ad un'interrogazione parlamentare in merito al bonus energia, l'interpretazione dell'art.8 del D.M. del 19.02.07, che definisce le condizioni per poter accedere alle detrazioni d'imposta e richiede che i pannelli solari debbano presentare una certificazione di qualità conforme alle norme UNI 12975 rilasciata da un laboratorio accreditato. I pannelli solari sono nella quasi generalità dei casi certificati non secondo la norma nazionale UNI 12975, ma secondo la norma europea EN 12975: pertanto, si sta elaborando uno schema di decreto che apporterà modifiche al citato art.8, stabilendo che anche altri pannelli solari, ovvero quelli che presentano una certificazione EN armonizzata a livello europeo, rispondono ai requisiti prescritti per ottenere il beneficio fiscale della detrazione del 55% delle spese di riqualificazione energetica sostenute.

(Camera dei Deputati, Interrogazione n.5-01649, 24/10/2007)

Nuovo regime fiscale per le società di investimento immobiliare

Il Ministero delle Finanze ha regolamentato la disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate): il nuovo regime opzionale civile e fiscale, che parte dal periodo di imposta 2008, prevede l'esclusione dall'Ires e dall'Irap del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare. Ad alcune condizioni l'opzione può essere esercitata, fermo restando il requisito dello svolgimento di attività di locazione immobiliare, anche dalle società residenti non quotate (Siinq).

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Decreto n.174 del 07/09/2007, G.U. n.248 del 24/10/2007)

Istat, comunicato l'indice dei prezzi al consumo – settembre 2007

L'Istituto nazionale di statistica ha reso noto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di settembre 2007. L'indice è pari a 130,4. La variazione dell'indice, rispetto a quello del corrispondente mese dell'anno precedente, è pari al +1,6%.

(Istat, Comunicato del 15/10/2007, G.U. n.245 del 20/10/2007)

Schede carburanti: necessaria la firma del gestore per la detrazione dell'Iva

La Corte di Cassazione ha stabilito che non sono consentite le detrazioni dell'Iva per l'acquisto del carburante se la scheda carburante non riporta la firma del gestore dell'impianto di distribuzione. Secondo i giudici della sezione tributaria l'apposizione della firma del gestore costituisce una convalida del rifornimento ed è elemento essenziale per la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto in base alle risultanze della scheda carburante. La sua mancanza, quindi, non consente la detrazione dell'Iva sull'acquisto del carburante da parte dell'acquirente.

(Corte di Cassazione, Sentenza n.21941, 19/10/2007)

Aziende del settore agricolo: versamento delle quote di TFR a Fondinps

Il versamento delle quote di TFR alla forma pensionistica complementare Fondinps, maturate dagli operai delle aziende del settore agricolo, deve avvenire con F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento utilizzando l'apposita causale FOAG. In questa prima fase i versamenti relativi ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2007 devono essere effettuati entro il 16 novembre 2007 e dovranno essere comprensivi dell'interesse del 2,74% dalla data di naturale scadenza a quella di effettivo versamento. I versamenti effettuati a Fondinps non sono compensabili né deducibili e devono essere versati per intero, anche se l'azienda vanta crediti a vario titolo da portare in compensazione.

(Inps, Circolare n.120, 19/10/2007)

Rilevanza Irap delle componenti reddituali collegate ad un evento dannoso

Essendo un incendio di un magazzino contenente beni merce fatto estraneo alla gestione ordinaria dell'impresa, assumono natura straordinaria sia i costi sostenuti per l'attività di riorganizzazione a seguito dell'incendio sia il risarcimento percepito. La distruzione dei beni merce rileva fiscalmente come riduzione dell'ammontare delle rimanenze finali che hanno concorso a determinare il valore della produzione di esercizi precedenti (o dello stesso esercizio, qualora la perdita si riferisca a rimanenze formatesi nell'anno in corso). Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ha affermato la rilevanza ai fini Irap dell'indennizzo del valore dei beni andati distrutti in base al principio di correlazione, in quanto provento straordinario ma ricevuto a fronte di una componente reddituale (diminuzione delle rimanenze) che è inclusa nel valore della produzione.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.294, 18/10/2007)

Esentati dall'Ici gli assegnatari di casa popolare e il coniuge assegnatario di casa coniugale

Non sono soggetti passivi Ici gli assegnatari di un immobile concesso in locazione con patto di futura vendita e riscatto e gli assegnatari della casa coniugale a seguito di provvedimento giudiziale emanato nel corso di una causa di separazione o di divorzio. In tali casi in capo all'assegnatario si configurano rispettivamente un diritto personale di credito nei confronti del locatore e un atipico diritto personale di godimento, mentre i soggetti passivi del tributo sono solo i titolari del diritto di proprietà o di un altro diritto reale di godimento sugli immobili. Il coniuge non assegnatario della casa coniugale, ma titolare del diritto di proprietà sulla stessa, invece, è tenuto al pagamento dell'Ici senza poter fruire dell'aliquota ridotta o della detrazione per l'abitazione principale, a meno che non vi sia un'esplicita disposizione contraria contenuta nel regolamento comunale.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, Risoluzione n.5/Dpf, 18/10/2007)

Guida dell'Agenzia delle Entrate alla registrazione del contratto di locazione

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Guida che illustra le modalità di registrazione dei contratti di locazione, gli adempimenti che ne discendono e le agevolazioni che spettano sia ai proprietari che agli inquilini. La Guida è disponibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate in formato cartaceo o sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it all'interno della sezione "Documentazione" prelevabile in formato pdf.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/10/2007)

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ACCONTI DI NOVEMBRE
VERSAMENTO SECONDA RATA DI ACCONTO PER L'ANNO 2007

Il prossimo venerdì 30 novembre scade il termine per il versamento della seconda rata di acconto Irpef, Ires, Irap, nonché dei contributi previdenziali relativi al periodo di imposta 2007.
In via di principio, segnaliamo che il versamento dovrà essere effettuato utilizzando i nuovi tracciati dei modelli F24 per coloro che adempiono in via telematica, mentre potranno essere utilizzati i vecchi modelli per coloro (persone fisiche non titolari di partita Iva) che provvedono presentando la delega cartacea a banche o poste.
L'importo da versare viene solitamente conteggiato in via automatica avendo come riferimento la base storica, costituita dall'imposta dovuta per l'anno 2006; è tuttavia doveroso segnalare che:

- esistono ipotesi in cui l'acconto deve essere **obbligatoriamente ricalcolato al rialzo:** trattasi dell'ipotesi di:
 - sostenimento (nel 2006) delle spese per telefonia fissa e mobile che, dal 2007, divengono tutte deducibili nella misura dell'80% (gli importi in gioco sono solitamente modesti ed il ricalcolo ha già interessato anche la prima rata di acconto per il 2007);
 - eventuale mancato accoglimento della istanza di disapplicazione del regime delle società di comodo, successiva rispetto al momento di conteggio degli acconti, non più rivisti;
- esiste la facoltà di **rideterminare al ribasso l'acconto dovuto**: sul punto, si segnala che eventuali stime al ribasso che non trovassero poi conferma nella dichiarazione definitiva comportano l'irrogazione delle sanzioni del 10% mediante avviso bonario inviato direttamente dall'Agenzia (in tal senso lo studio consiglia estrema prudenza). In ogni caso, le ipotesi che possono condurre a rilevanti ipotesi che consigliano il ricalcolo sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:
 - sostanziale diminuzione del reddito per eventi precisi e già definiti alla data del 30 novembre;
 - presenza di un parco auto di rilevanti dimensioni con altrettanto rilevante stanziamento a conto economico di quote di ammortamento o spese di impiego dei veicoli;
 - esistenza di un elevato numero di dipendenti assunti con contratti a tempo indeterminato che consenta di beneficiare delle riduzioni Irap connesse al c.d. cuneo fiscale;
 - sostenimento (per le persone fisiche) di ingenti ammontari di spese per oneri deducibili (si pensi all'attivazione di una copertura pensionistica) o per oneri che danno diritto alla detrazione del 19% (spese mediche, interessi passivi su mutui, interventi di ristrutturazione, risparmio energetico, ecc.).

Lo studio predisporrà in modo automatico le deleghe secondo il metodo storico, salvo che si riceva, entro e non oltre la data del …. / …. / ….. apposita richiesta di rideterminazione, utilizzando l'allegato modulo.
(Eventuale ➔) *Per il ricalcolo lo studio richiederà un compenso di euro …..,…*

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ACCATASTAMENTO FABBRICATI EX RURALI

Entro il 30 novembre devono essere accatastati i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità.
I fabbricati rurali sono privi di rendita catastale e con riferimento a questi non sono dovute imposte (né Ici né Irpef) in quanto l'obbligo tributario è assorbito dalla tassazione dei terreni cui sono asserviti (semplificando: in agricoltura si pagano imposte solo per terreni). Quando un fabbricato perde i requisiti di ruralità questo deve essere accatastato (iscritto al Catasto dei Fabbricati) e deve scontare imposta sulla base delle rendita catastale.

I requisiti di ruralità delle abitazioni
Di seguito si indicano sinteticamente i requisiti che devono essere rispettati affinché un fabbricato abitativo sia considerato rurale:

a) il fabbricato deve essere posseduto dal soggetto titolare, dall'affittuario del terreno cui l'immobile è asservito, dai familiari conviventi a carico, dai pensionati agricoli oppure ai coadiuvanti. I soggetti che coltivano i terreni devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo iscritti nel registro delle imprese;
b) l'immobile deve essere utilizzato quale abitazione dai soggetti di cui alla lettera a), ovvero da dipendenti esercitanti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento ovvero dalle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;
c) il terreno cui il fabbricato è asservito deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (3.000 per la coltivazione in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune montano);
d) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo (un quarto per i comuni montani).
e) Non possono essere rurali i fabbricati di lusso e quelli di categoria catastale A/1 e A/8;

I requisiti di ruralità dei fabbricati strumentali
Affinché un fabbricato strumentale (stalla, deposito attrezzi, ecc) sia considerato rurale è necessario che vi vengano svolte attività agricole (su questo requisito dovrebbe intervenire la prossima Legge Finanziaria 2008). Deve, altresì, riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola destinate alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché ai fabbricati destinati all'agriturismo.
Nel caso in cui il fabbricato perda i requisiti di ruralità, occorre procedere alla regolarizzazione entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo se l'evento si è verificato entro l'11 marzo 2006, oppure entro 30 giorni dall'evento stesso se questo si è verificato dopo tale data. Qualora il contribuente non provveda entro tale termine comporta l'applicazione di una **sanzione** variabile **tra € 258 ed € 2.066**.

Entro il 30 novembre 2007 è possibile regolarizzare la situazione dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, ma comunque la sanzione sarà applicata (ma probabilmente per il minimo della forbice). A partire dal 1 dicembre può provvedere l'agenzia del Territorio con spese (cospicue) a carico del contribuente (e probabilmente applicando sanzioni più elevate).
Se si regolarizzano entro il 30 novembre sono esenti da sanzione i contribuenti che hanno perso i requisiti di ruralità a seguito della modifica introdotta dal D.L. n.262/06 secondo cui il possessore del terreno, ovvero l'affittuario o chi lo conduce deve essere imprenditore agricolo iscritto al registro delle imprese.
Occorre, inoltre, tenere in considerazione che, ai sensi del co.36 dell'art.2 del D.L. n.262/06 l'Agenzia del Territorio, in collaborazione con l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sta effettuando una verifica dei fabbricati non iscritti in catasto. Periodicamente le verifiche effettuate vengono pubblicate sul sito www.agenziaterritorio.it. In caso di mancata regolarizzazione da parte del contribuente entro 90 giorni dalla pubblicazione, provvederanno gli uffici catastali con spese a carico del contribuente.

Si invita pertanto la clientela che possedesse fabbricati rurali che sospetta essere privi dei predetti requisiti, ovvero in generale immobili non iscritti a catasto, di contattare con sollecitudine un tecnico a cui conferire incarico per provvedere la regolarizzazione della propria posizione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: CONTRIBUTI INPS PER I SOCI AMMINISTRATORI DI SRL

Con una recentissima sentenza (la n.20886 del 5 ottobre 2007) la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha affermato, in sintesi, che è onere dell'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente, nell'ambito del conflitto tra posizione di socio di Srl (da iscrivere, a determinate condizioni, alla gestione IVS dei commercianti/artigiani) e di amministratore di società (da iscrivere alla gestione separata di cui alla L. n.335/96).
La questione è nota: i soggetti che, contemporaneamente, assumono la veste di soci operanti in una Srl con i caratteri di abitualità e prevalenza, nonché di amministratori della stessa, sono obbligati dalla norma ad iscriversi nelle casse previdenziali citate in precedenza, versando contributi che sono diversi, nella sostanza, dal momento che:

- per la gestione IVS la base di riferimento corrisponde al reddito prodotto dall'impresa (società);
- per la gestione separata la base di calcolo è data dal compenso erogato all'amministratore.

Diverse sono le modalità di versamento e di calcolo, e l'Inps ha sempre sostenuto che sono dovuti i contributi per entrambe le casse (quindi doppia iscrizione e doppia contribuzione): in particolare si fa riferimento al messaggio n.14905 del 14 gennaio 1999, nel quale, dopo aver spiegato le modalità di versamento dei contributi, si enunciava il doppio obbligo, ovviamente con l'indicazione che il contributo dell'una e dell'altra gestione era da applicare sulle relative quote di reddito.
La sentenza della Cassazione è utile, ancorché relativa ad una particolare e specifica situazione, perché si pronuncia in ordine al concetto della prevalenza dell'attività, cui far riferimento per l'iscrizione previdenziale.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva dichiarato di svolgere l'attività di amministratore con carattere di abitualità e prevalenza e, quindi, in applicazione della norma (L. n.662/96, art.1, co.208) era iscrivibile, su decisione diretta dell'Inps, solo presso la Gestione separata.
Ciò in quanto sarebbe funzione della citata norma quella di risolvere la pluralità di autonome attività (assoggettabili a diverse forme assicurative obbligatorie) in un unico rapporto previdenziale, evitando, con il criterio della prevalenza, una duplicazione di gestioni assicurative.
In pratica, secondo la Cassazione, i redditi derivanti dalle diverse attività, tutte fonti di reddito di lavoro autonomo, devono essere sommati per evitare:

- il pericolo di una duplice contribuzione;
- il mancato rilievo, ai fini previdenziali, di una di esse.

Secondo la Corte, quindi, la gestione separata non può coesistere con la Gestione Commercianti IVS, in virtù di quanto previsto dal co.208 dell'art.1 della L. n.662/96 (mentre è compatibile con l'iscrizione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti).
Spetta all'Inps decidere sull'iscrizione all'assicurazione corrispondente all'attività prevalente. Contro la decisione, si segnala, l'interessato può proporre ricorso entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al CdA dell'Inps, il quale decide in via definitiva, sentiti i comitati amministratori delle rispettive gestioni pensionistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

Si segnala il termine per la presentazione dell'istanza per poter accedere al regime di trasparenza fiscale per società di capitali: il prossimo **31 dicembre 2007** scade il termine per poter esercitare l'opzione con riferimento al **triennio 2007 – 2009**.

IMPORTANTE

*Si segnala in particolare la scadenza di quest'anno per coloro che avessero optato per tale regime con riferimento al triennio 2004-2006: qualora intendessero **rinnovare la scelta** è necessario inoltrare all'agenzia delle Entrate una nuova comunicazione, senza la quale si verrà automaticamente a decadere dal regime a decorrere dal periodo d'imposta 2007.*

Adempimenti
Per aderire al regime è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:
- raccogliere il **consenso di tutti i soci**, mediante comunicazione da inviarsi alla società (a tal fine è possibile utilizzare il fac simile allegato);
- inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate una comunicazione da parte della società trasparente (adempimento di sui si occuperà lo studio una volta raccolte le adesioni di tutti i soci);

In sintesi il regime di trasparenza
Optando per il regime di trasparenza una società di capitali diventa a livello fiscale equiparata ad una società di persone: il reddito determinato in capo alla società verrà, infatti, imputato ai singoli soci in ragione della rispettiva quota di partecipazione, concorrendo al reddito complessivo di questi. La società sarà invece tenuta al solo versamento dell'Irap. Al pari delle società di persone il reddito sarà tassato in capo ai soci indipendentemente dall'effettiva percezione, con solo riferimento al periodo di competenza; d'altro canto, quando la società distribuirà le riserve accantonate in vigenza dell'opzione per la trasparenza, i dividendi non subiranno alcuna ulteriore tassazione in capo ai soci.
I principali **vantaggi** derivanti dall'opzione sono i seguenti:
- se i soci hanno un'aliquota marginale (quella applicabile ai maggiori redditi) inferiore a quella Ires (oggi il 33%) si ottiene una riduzione della tassazione complessiva;
- si evita di tassare una seconda volta il dividendo in sede di distribuzione (si ricorda, infatti, che il dividendo distribuito partecipa al reddito complessivo del socio se la partecipazione è qualificata oppure è tassato sono una sostitutiva del 12,5% se la partecipazione è non qualificata);
- si migliorano gli indici reddituali e quindi le analisi ai fini di Basilea 2 (non sono accantonate in bilancio le imposte, quindi l'utile risulta formalmente più elevato).

Quanto affermato deve tenere in considerazione le probabili modifiche che saranno introdotte dalla prossima manovra Finanziaria 2008: riduzione dell'aliquota Ires e incremento della tassazione del dividendo in capo al socio. Pertanto, non si avranno modifiche significative nelle scelte di

convenienza se la società ha in animo di distribuire l'utile realizzato, mentre se l'utile viene tendenzialmente accantonato quale autofinanziamento della società stessa, il regime di trasparenza potrebbe perdere di interesse.
L'opzione per il regime presenta anche degli **svantaggi** (o, per meglio dire, degli aspetti a cui occorre prestare particolare attenzione prima di esercitare l'opzione):

- poiché sono i singoli soci a versare le imposte in luogo della società anche senza aver ricevuto alcun dividendo, occorre pianificare con attenzione le risorse finanziarie necessarie per tali pagamenti;
- sotto il profilo tributario i soci diventano illimitatamente responsabili in solido tra di loro e con la società (al contrario, senza opzione per il regime di trasparenza, solo la società è responsabile per le imposte da questa dovute). Il regime deve quindi essere sconsigliato se esistono rischi fiscali in capo alla società ovvero se non esiste perfetta fiducia tra i soci.

Requisiti
Si elencano di seguito i requisiti necessari per esercitare l'opzione di cui alla lett.116 del Tuir, ossia per aderire al regime riservato alle Srl e alle società cooperative:

- volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore;
- compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche in un numero non superiore a 10 (SRL) o 20 (cooperative);

Dal 2006 non costituisce pregiudizio l'acquisto ovvero il possesso di partecipazioni esenti ai sensi dell'art.87 del Tuir.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: APPROVATO UN NUOVO MODELLO F24 PER I PAGAMENTI TELEMATICI EFFETTUATI A PARTIRE DAL 29 OTTOBRE 2007

Con Provvedimento direttoriale del 23.10.2007 l'Agenzia delle Entrate ha approvati i nuovi modelli di versamento F24 ed F24 Accise da utilizzare per i relativi versamenti.
Il provvedimento rende obbligatorio il pagamento tramite i nuovi modelli F24 a partire da due diverse scadenze in relazione alla modalità di pagamento utilizzata:

- a partire dal **29 ottobre 2007** per chi si avvale di modalità di versamento telematiche;
- a partire dal **1° gennaio 2008** per chi si avvale del modello F24 cartaceo (l'obbiettivo dichiarato è quello di consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli disponibili).

Per il periodo 29 ottobre 2007 - 31 dicembre 2007 i soggetti che intendono comunque utilizzare il nuovo modello cartaceo debbono prelevarlo esclusivamente dalla sezione "modulistica" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

Le novità contenute nei nuovi modelli sono essenzialmente due:

1. è stato inserito nella sezione "Contribuente", un campo dove è possibile indicare il codice fiscale dell'erede, genitore/tutore o curatore fallimentare ed il relativo codice identificativo desumibile dalla "Tabella codici identificativi - pdf" ricavabile dal sito internet dell'Agenzia;



TABELLA DEI CODICI IDENTIFICATIVI	
DESCRIZIONE	**CODICE**
GENITORE / TUTORE	02
CURATORE FALLIMENTARE	03
EREDE	07

2. è stato prevista l'informazione del mese di riferimento nelle sezioni ERARIO, REGIONI e ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI da indicare per alcuni codici tributo di cui sarà data evidenza con specifica risoluzione (ad ora non ancora emanata).

In conseguenza della diversa decorrenza dell'obbligo di utilizzo del nuovo modello F24 si ritiene opportuno riepilogare le ipotesi più frequenti in cui è ancora possibile presentare il mod. F24 cartaceo (per i quali l'utilizzo del nuovo modello è dal 29.10.2007 solo facoltativo in quanto l'obbligo decorre solo a partire dal 01.01.2008):

- versamenti da effettuare con i "mod. F24 predeterminati" (es. somme derivanti da comunicazione di irregolarità *ex* artt.36-*bis* e 36-*ter* DPR n.600/73), in assenza di ulteriori integrazioni del modello precompilato;

- versamenti di importi relativi ad agevolazioni fiscali sotto forma di credito d'imposta, utilizzabili esclusivamente presso gli Agenti della Riscossione (trattasi dei crediti d'imposta per i quali, nella Tabella dei codici tributo disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in corrispondenza della colonna "Modalità di utilizzo", è riportata la lettera "C");
- versamenti degli agricoltori esonerati di cui all'art.34, co.6, DPR n.633/72 (soggetti che hanno realizzato un volume d'affari 2006 non superiore a € 7.000);
- versamenti dell'imprenditore individuale che ha dato in affitto l'unica azienda;
- versamenti dei soggetti che hanno cessato l'attività e chiuso la partita Iva (per versamenti di imposte/contributi/premi relativi all'attività cessata);
- versamenti degli eredi dei titolari di partita Iva con riferimento ai versamenti connessi alla liquidazione dell'attività del defunto;
- versamenti di coloro che sono impossibilitati ad accedere ad un proprio c/c bancario o postale (es. i protestati nonché i curatori fallimentari);

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: DISEGNO DI LEGGE FINANZIARIA PER IL 2008 INTERVENTI IN MATERIA DI AMMORTAMENTI E *LEASING*

Secondo l'attuale versione del disegno di Legge finanziaria per il 2008, si possono prevedere alcuni interventi in materia di deducibilità delle quote di ammortamento e di durata dei contratti di locazione finanziaria, e ciò allo scopo di rendere deducibili i canoni di *leasing*.
Disporre tempestivamente di queste informazioni, può avere l'effetto di indirizzare le imprese a fare delle scelte di investimento diverse da quelle programmate sulla base della stabilità della disciplina attuale.

L'intervento sugli ammortamenti
Secondo le disposizioni in vigore ad oggi, dal punto di vista fiscale le quote di ammortamento si possono stratificare in almeno due componenti: quella ordinaria e quella anticipata. La quota anticipata si determina in misura pari alla quota ordinaria, e può essere stanziata solo nei primi tre esercizi di entrata in funzione del bene (il primo in caso di beni usati). In sostanza, l'adozione di ammortamenti anticipati porta al raddoppio della quota di ammortamento deducibile, si ripete con una limitazione temporale ben precisa.
Dal 2008 questa possibilità verrà meno, dato che il Legislatore è intenzionato a sopprimere l'ammortamento anticipato; e tenendo conto del fatto che, nel primo esercizio di entrata in funzione del bene, l'aliquota ordinaria di ammortamento deve essere ridotta alla metà, di seguito proponiamo lo sviluppo del piano di ammortamento di un cespite con aliquota del 20%, confrontando la disciplina attuale e quella che si applicherà dal 2008:

	Fino al 31.12.2007	Dal 01.01.2008
Anno 1	10 + 10	20
Anno 2	20 + 20	20
Anno 3	20 + 20	20
Anno 4	-	20
Anno 5	-	20

La possibilità di stanziare ammortamenti anticipati, quindi, consente di ammortizzare i beni in modo più rapido, ma, è bene sottolineare, la deduzione del maggior costo nei primi tre esercizi non comporta un risparmio d'imposta in assoluto poiché, con riferimento alla situazione a tutto il 2007, le imposte pagate in meno negli anni 1, 2 e 3 sono poi restituite negli esercizi 4 e 5, in cui nessun ammortamento è più dedotto proprio a causa della loro anticipazione. In sostanza, dal 2008, si avrà una distribuzione degli ammortamenti più lineare, perdendosi peraltro il favorevole effetto finanziario dato dal pagamento di minori imposte negli esercizi in cui l'anticipazione degli ammortamenti era possibile.
La norma entrerà in vigore il 1° gennaio 2008, ma si applicherà a tutte le procedure di ammortamento in corso, quindi interesserà anche i beni acquistati nel 2007 o in anni precedenti. In conclusione, l'anticipazione al 2007 dell'acquisto di un bene ammortizzabile permette di sfruttare ancora e solo per quest'anno questa opportunità, il che potrebbe comunque generare un beneficio in termini finanziari.

L'intervento sui contratti di *leasing*

Anche i contratti di *leasing* sono interessati dalla manovra finanziaria per il 2008, che andrà a toccare la durata minima dei contratti al fine di consentire la deduzione dei canoni. L'intervento è simile per i beni mobili e i beni immobili ma, per questi ultimi, gioca una condizione non richiesta per i primi.

In linea generale, è previsto che la deduzione dei canoni di *leasing* è ammessa solo se il contratto ha una durata minima pari ai due terzi del periodo di ammortamento che si determinerebbe in funzione delle aliquote ordinarie di cui al D.M. del 31 dicembre 1988.

Quindi, prendendo ad esempio un bene con aliquota ordinaria di ammortamento pari al 10% (non si deve considerare la riduzione alla metà dovuta nel primo anno di entrata in funzione del bene), la situazione comparata tra 2007 e 2008 è riassunta nella seguente tabella:

	2007	2008
Coefficiente	10%	10%
Periodo ordinario ammortamento (in mesi)	120	120
Durata minima del contratto (in mesi)	60	80

Verificata la condizione della durata minima di due terzi, per un bene mobile non si hanno ulteriori verifiche da effettuare.

Va tuttavia segnalato che la riscrittura della norma in materia di *leasing* (co.7 dell'art.102 del Tuir), agisce inversamente sulla durata dei contratti di *leasing* che hanno ad oggetto gli autoveicoli per i quali i costi sono parzialmente deducibili. La norma attuale prevede che, per questi beni, la deducibilità, seppur parziale, dei canoni, è condizionata a una durata del contratto di *leasing* almeno pari al periodo ordinario di ammortamento, in linea generale, quindi, 48 mesi, considerata una percentuale di ammortamento del 25%. La nuova disposizione dovrebbe sopprimere questa condizione, con la conseguenza che i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2008 saranno subordinati al rispetto della nuova condizione della durata pari a due terzi del periodo ordinario di ammortamento, quindi 32 mesi.

Per i beni immobili, alla condizione della durata pari ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento, si aggiunge anche quella che richiede il rispetto di una durata minima di undici anni (oggi otto), e una massima di diciotto anni (oggi quindici), essendo questo un criterio del tutto simile a quello contenuto nella norma attuale, ancorché con limiti diversi. Quindi, ipotizzando il frequente caso di un immobile la cui aliquota ordinaria di ammortamento è del 3%, si avrà che:

- Periodo ordinario di ammortamento: 34 anni;
- Durata minima del contratto: 23 anni.

Peraltro, considerando l'effetto del limite superiore, nel caso proposto la durata del contratto potrà essere ridotta a un valore non inferiore al limite di diciotto anni. Durate inferiori non consentono la deduzione dei canoni.

La norma entra in vigore dal 2008, ma solo per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio. Ciò significa che I contratti stipulati ancora nel 2007 consentono di accedere alla deducibilità anche se di durata inferiore. Quindi, anche in questo caso sarà opportuno che le imprese valutino di anticipare la stipula di un contratto di *leasing* al 2007, proprio per poter godere di una deduzione complessivamente non superiore, ma certamente più rapida dei canoni.

Relativamente agli immobili, resta un'ultima considerazione in termini di convenienza tra acquisto diretto e acquisto mediante *leasing*: l'acquisto diretto comporta un ammortamento che si sviluppa necessariamente in un periodo di 34 anni, mentre l'acquisto in *leasing* permette la deduzione in 18 anni. La deduzione più veloce può essere quindi vantaggiosa, anche se si deve tenere conto del fatto che, dal 2008, la componente finanziaria implicita nel canone di *leasing*, e ciò, si sottolinea, indipendentemente dalla tipologia di bene oggetto del contratto, potrebbe soffrire della limitazione alla deduzione degli interessi passivi, sempre prevista dalla Legge Finanziaria per il 2008.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: ABBONAMENTI "A DATA LIBERA": CHIARITE LE REGOLE PER L'ANNULLAMENTO DEI TITOLI DI ACCESSO ALLO SPETTACOLO

Nell'organizzazione di eventi e rassegne spettacolistiche è sempre più frequente l'emissione da parte degli organizzatori di abbonamenti cosiddetti a "data libera", così definiti in quanto consentono di fruire secondo libera scelta dello spettatore ad un determinato numero di eventi tra quelli complessivamente programmati in un determinato arco temporale.
In relazione ad essi la SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) ha chiesto all'Agenzia delle Entrate di precisare, in relazione a tale tipologia di abbonamenti (emessi mediante gli appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate) quali siano i termini per procedere all'annullamento del titolo nei casi di impossibilità a partecipare all'evento da parte dello spettatore.
La disciplina generale dell'annullamento dei titoli di accesso è contenuta nell'art.7 del decreto del 13.07.2000, il quale ai diversi commi ne disciplina le relative modalità in funzione delle ragioni per le quali si rende necessario procedere all'annullamento del titolo. La C.M. n.165/E del 7 settembre 2000 l'Agenzia ha sintetizzato la disciplina dell'annullamento del titolo di accesso, precisando che lo stesso può essere annullato, tramite idonea registrazione, nel sistema automatizzato che ne ha permesso l'emissione, con descrizione anche della causale:

- **in via generale** entro il quinto giorno lavorativo successivo al momento iniziale dell'evento (art.7, co.1);
- immediatamente nel caso in cui il titolo di accesso sia **emesso per errore**, ma non ancora rilasciato (art.7, co.2);
- entro i termini di versamento delle imposte **qualora l'evento non dovesse effettuarsi** e sia previsto il rimborso dei corrispettivi (art.7, co.3).

Con R.M. n.27 del 28.02.2007 l'Agenzia ha chiarito che:
- la procedura di annullamento sopra descritta è applicabile sia all'ipotesi di emissione del titolo di accesso per la singola manifestazione spettacolistica sia a quella di emissione dell'abbonamento;
- con riferimento all'emissione di un abbonamento, che per quinto giorno lavorativo successivo a quello dell'evento deve intendersi *"il quinto giorno successivo a quello del primo evento fruibile con l'abbonamento stesso, sempre che il soggetto in favore del quale è emesso il titolo da annullare non abbia già fruito della relativa prestazione di spettacolo"*.

In virtù di tali premesse, l'Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione per cui - in caso di abbonamento *c.d. "a data libera"* - il titolo sia annullabile, secondo l'ipotesi prevista in via generale dall'art.7, co.1, del decreto del 13 luglio 2000, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello del primo evento teoricamente fruibile dallo spettatore con l'abbonamento, sempre che lo stesso spettatore non abbia già fruito della relativa prestazione spettacolistica.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

I FAC-SIMILI PER L'OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE

Fac-simile del modello per la sollecitazione del consenso (non necessario)

…….. SRL

sede legale: …….. – …….. (…..)
codice fiscale, partita IVA, Registro imprese di …….. n.: …….
capitale sociale euro ……

Spett.le Socio Sig.
……
……
……

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del TUIR.

Preg.mo Socio,
come già comunicato nell'assemblea tenutasi il giorno …… presso la sede sociale, entro il 31.12.2007 scade il termine per esercitare l'opzione per il regime fiscale di trasparenza di cui all'art.116 del TUIR.
Poiché è stato verificato che esistono i presupposti richiesti dalla norma e sono state già fornite ai soci le informazioni necessarie per verificare le eventuali implicazioni fiscali derivanti dal regime in oggetto, invitiamo a voler esprimere l'opzione mediante spedizione di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla sede della società in tempo utile perché possano essere espletati gli adempimenti connessi.
Credendo di far cosa gradita, alla presente alleghiamo un fac-simile di comunicazione che potrà essere utilizzato (con relativa busta già compilata), apponendo la firma in originale ed allegando, pur in assenza di esplicito obbligo di legge, una copia del documento di identità.
Chiediamo di far pervenire la risposta, positiva o negativa, alla società entro la data del …….

In attesa di un vostro gentile riscontro, porgiamo distinti saluti.

Allegati:
- fac-simile per la manifestazione dell'opzione;
- busta precompilata per la spedizione.

Luogo e data

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Fac-simile per la risposta del socio (indispensabile e da conservare)

…….
……
……
…….

……..
……..
……..

Raccomandata A/R

OGGETTO: opzione per il regime della trasparenza fiscale *ex* art.116 del TUIR.

Il sottoscritto ……..., nato a ……. il ……. residente in ……..……, Via …….. n. …….., codice fiscale ……, in qualità di socio della società …… con sede in ……..., Via ……..., con la presente comunica:

- ❍ di voler optare
- ❍ di non voler optare *(la norma richiede solo l'esplicitazione dell'opzione, ma si crede utile evidenziare anche il diniego)*

per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale previsto dall'art.116 del DPR 917/86 così come integrato dal decreto ministeriale 23 aprile 2004, per il triennio 2007-2009.

Allegati:

- copia del documento di identità in corso di validità.

Luogo e data ……..

Firma …….

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO: LE CONSEGUENZE CONTABILI CHE DERIVANO DAI DIVERSI CASI DI INDETRAIBILITÀ DELL'IMPOSTA

In questo intervento si intendono esaminare le conseguenze di natura contabile, civilistica e fiscale che si generano per effetto dell'indetraibilità (sia essa totale o parziale) dell'Iva assolta sugli acquisti.
Di regola, infatti, in base al principio della detrazione contenuto nell'art.19 del DPR n.633/72, l'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti genera una variazione numeraria che rende la stessa "neutrale" sotto il profilo della determinazione del costo relativo al bene o al servizio acquistato.
Ma ciò accade unicamente nel caso in cui l'imposta risulti pienamente detraibile. Qualora, invece, l'imposta pagata a monte non può essere totalmente o parzialmente detratta, sorge un onere che influisce direttamente sul risultato economico della gestione aziendale.
L'argomento conta numerose pronunce sia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia da parte della dottrina, nel cui ambito si ritiene opportuno richiamare il contributo fornito dall'Associazione Dottori commercialisti (ADC) di Milano che con la Norma di comportamento n.152 emanata nel maggio 2003 ha correttamente rilevato che l'Iva non ammessa in detrazione può costituire, a seconda delle fattispecie:

- un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o del servizio cui si riferisce, deducibile ai sensi dell'art.76 (ora art.110) del Tuir;
- un costo generale d'esercizio, deducibile ai sensi dell'art.75 (ora art.109) del Tuir.

Sotto il profilo civilistico, il documento interpretativo del principio contabile n.12 – al par.B6 - conferma che l'Iva non detraibile è incorporata nel costo dei beni e classificata nello stesso modo. Inoltre, il principio contabile n.16 - al punto D.II.a) 2 - afferma che la capitalizzazione del costo aggiuntivo sostenuto a causa di acquisti di immobilizzazioni materiali in regime di Iva indetraibile è consentita nei limiti in cui l'aggiunta di tale costo al prezzo di acquisto non faccia sì che si ecceda il valore recuperabile tramite l'uso del bene.

Le ipotesi di indetraibilità ai fini Iva

Le disposizioni in materia di indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti sono contenute negli artt.19, 19-*bis* e 19-*bis*1 del DPR n.633/72 e riguardano le seguenti fattispecie:

- **IVA oggettivamente indetraibile** in relazione al tipo di bene o servizio acquistato od importato (art.19-*bis*1);
- **IVA indetraibile in via specifica**, in caso di acquisto o importazione di un bene o servizio utilizzato per effettuare un'operazione non soggetta o esente (artt.19, co.4, e 19-*bis*, co.2);
- **IVA indetraibile da "pro-rata"**, se vengono poste in essere attività che danno luogo ad operazioni esenti (artt.19, co.5, e 19-*bis*);
- esercizio dell'**opzione per la dispensa dagli adempimenti IVA** da parte dei contribuenti che pongono in essere esclusivamente operazioni esenti (art.36-*bis*).

Iva indetraibile nei casi diversi dal pro-rata: natura di onere accessorio

Secondo l'interpretazione fornita dall'ADC di Milano nella norma n.152, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, l'Iva indetraibile costituisce un onere accessorio di diretta imputazione al costo del bene o servizio cui si riferisce se ci si trova nelle seguenti situazioni elencate in precedenza:

- bene o servizio con Iva oggettivamente indetraibile;

⇨ bene o servizio utilizzato per effettuare un'operazione non soggetta o esente;
⇨ esercizio dell'opzione per la dispensa dagli adempimenti.

Tale interpretazione è confermata anche dal Ministero delle finanze nella R.M. n.9/869 del 19 gennaio 1980, in cui viene chiarito che l'Iva non recuperabile riferibile ad una specifica operazione di acquisto deve integrarne il costo originario, con la conseguenza che l'onere, in base alla natura dell'operazione:

- sarà capitalizzato nel valore dei beni strumentali;
- concorrerà alla formazione del valore di magazzino per le "merci";
- formerà il costo in relazione alle spese generali ed ai servizi.

Esempio di indetraibilità specifica

Una società, che ha come oggetto l'attività di commercio di materiale elettrico, possiede un immobile ad uso abitativo locato a una persona fisica ed in relazione al quale vengono sostenuti costi di manutenzione dell'immobile pari a € 1.000 + 200 a titolo di Iva.
La fattura emessa per il canone di locazione è esente Iva ai sensi dell'art.10, punto 8 del DPR n.633/72.
L'operazione esente – in quanto non integra una vera e propria attività da parte del locatore - non influenza il calcolo del pro-rata generale di detrazione, ma l'Iva relativa ai costi di manutenzione in quanto specificamente "afferenti" ad un'operazione esente risulterà interamente indetraibile e concorrerà alla formazione del costo medesimo che risulterà quindi pari ad euro 1.200,00.

Esempio di indetraibilità oggettiva

Una società, che svolge attività d'impresa diversa da quella di agenzia, acquista un'autovettura al costo di € 12.000 + 2.400 a titolo di Iva. In base alla disposizione contenuta nella lett.c) del co.1 dell'art.19-bis1 del DPR n.633/72, che esplicitamente richiama alla Decisione del Consiglio Ue del 18.06.2007 che ha fissato la percentuale di detrazione forfetaria al 40%, l'imposta assolta all'acquisto risulterà detraibile nella misura di € 960,00 (pari al 40% di € 2.400). I residui 1.440 euro in quanto Iva indetraibile andranno a concorrere alla formazione del costo del veicolo che pertanto risulterà pari a € 13.440 (tale importo a sua volta sconterà ai fini redditi e Irap i limiti di deducibilità previsti dall'art.164 del Tuir).

Esempio di indetraibilità da dispensa *ex* art.36-*bis* DPR n.633/72

Una società che svolge attività di assicurazione, essendo le prestazioni da essa svolte rientranti nell'esenzione prevista dall'art.10, punto 2) del DPR n.633/72, opta per la dispensa da adempimenti in base alla disposizione contenuta nell'art.36-bis del DPR n.633/72. A seguito di specifica previsione contenuta nel co.2 del citato art.36-bis – anche in presenza di operazioni imponibili - tale soggetto non può detrarre l'Iva assolta sugli acquisti. Detto importo quindi concorrerà a formare il costo dei singoli beni e servizi acquistati.

Iva indetraibile derivante da pro-rata generale: natura di costo generale

Qualora, invece, l'Iva indetraibile derivi dall'applicazione del "pro-rata" di detraibilità totale o parziale ai sensi degli artt.19, co.5, e 19-*bis* del DPR n.633/72, secondo l'ADC di Milano il relativo onere costituisce, ai fini fiscali, una spesa generale deducibile nella determinazione del reddito d'impresa nell'esercizio di competenza ai sensi dell'art.75 (ora 109) del Tuir. Ciò in quanto si tratta di un onere accessorio collegato all'intera gestione aziendale e non riferibile alle singole operazioni d'acquisto.
Sempre la R.M. n.9/869 del 1980, citata in precedenza, ha confermato tale interpretazione affermando che in presenza di operazioni esenti l'Iva indetraibile non può essere considerata come un costo afferente le singole operazioni di acquisto visto che l'indetraibilità è determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere dall'impresa nel corso dell'esercizio. Infatti, ciò che determina l'indetraibilità non è né la natura del singolo bene

acquistato, né quella della singola operazione, bensì una caratteristica della situazione generale della azienda derivante dalla presenza sia di attività assoggettate ad Iva, sia di attività esenti ai fini dell'Iva. Ne consegue, pertanto, che tale onere deve essere considerato costo generale che va dedotto nell'esercizio di competenza.

CASO
Un imprenditore svolge sia un'attività imponibile dalla quale consegue ricavi pari a € 70.000 che un'attività esente dalla quale consegue ricavi pari a € 30.000. Si determina, pertanto, un pro-rata generale di detrazione Iva pari al 70%.

- **Esempio 1:** Acquisto di servizi di consulenza tributaria: € 2.000 + Iva € 400

Dare:	Consulenze tributarie	2.000
	Iva su acquisti (detraibile)	280
	Costo per Iva indetraibile	**120**
Avere:	Fornitore X	2.400

Le spese per servizi di consulenza deducibili ai fini redditi e Irap ammonteranno ad euro 2.120.

- **Esempio 2:** Acquisto di un bene ammortizzabile (fotocopiatrice): € 10.000 + Iva € 2.000

Dare:	Macchine elettroniche d'ufficio	10.000
	Iva su acquisti (detraibile)	1.400
	Costo per Iva indetraibile	**600**
Avere:	Fornitore Y	12.000

Il costo della fotocopiatrice deducibile ai fini redditi e Irap ammonterà ad euro 10.600.

La possibile natura di onere accessorio dell'Iva indetraibile da pro-rata
Nella richiamata norma n.152 l'ADC di Milano ha evidenziato, inoltre, che qualora l'Iva indetraibile da "pro-rata" sia "imputata direttamente agli specifici acquisti cui afferisce, nei limiti dei principi contabili, tale imputazione assumerà rilevanza anche agli effetti fiscali". In sostanza, quindi, è possibile imputare al costo di acquisto di un bene o servizio anche l'Iva indetraibile da "pro-rata", se tale imputazione risulta contabilmente corretta. A conferma di tale assunto vanno segnalate le tesi di:

- **Assonime che con la circolare n.30 del 04.05.2002** precisa che "*la riconducibilità dell'Iva fra gli oneri accessori di diretta imputazione dovrebbe ritenersi corretta, in linea di principio, quale che sia la causa di indetraibilità; né, d'altra parte, la circostanza che nel caso del pro-rata l'importo indetraibile sia calcolato forfetariamente farebbe perdere all'onere il carattere di accessorietà, essendo evidente che anche in tale ipotesi è pur sempre possibile riferire a ciascun singolo acquisto operato nell'anno la percentuale di Iva indetraibile*". Ciò in quanto la disciplina fiscale del reddito d'impresa non può divergere dalle corrette regole di formazione dei costi in sede civilistica;
- il Ministero delle Finanze che, nella **risposta n.4.3 della C.M. n.154/E del 30.05.1995** e nella **R.M. n.297/E del 12.09.2002**, ritiene che in ipotesi di Iva totalmente indetraibile per effetto del "pro-rata", l'imposta relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene stesso;
- il Ministero delle Finanze che nella **risposta n.15.12 della C.M. n.137/E del 15.05.1997**, precisa che l'importo dell'Iva non detraibile per effetto del pro-rata può ritenersi imputabile al costo dell'unico acquisto effettuato nel corso del periodo d'imposta in base all'art.76 (ora 110) del Tuir;

- **Assonime che con la circolare n.60 del 20.05.1997** segnala che il comportamento descritto può ritenersi applicabile sia a prescindere dalla percentuale del pro-rata e sia a prescindere dalla circostanza che ci si trovi in presenza di un unico atto di acquisto o di una pluralità di acquisti.

Concludendo, quindi, qualora sia possibile, in aderenza ai principi contabili, imputare l'Iva indetraibile da "pro-rata" direttamente al costo specifico del bene che l'ha generata, il relativo onere si può rilevare come un costo accessorio di diretta imputazione.

Conseguentemente anche l'Iva indetraibile da "pro-rata" riferibile ad una specifica operazione di acquisto può integrarne il costo originario con la conseguenza che l'onere da essa derivante:

- sarà capitalizzato nel valore dei beni strumentali;
- concorrerà alla formazione del valore di magazzino per le "merci";
- formerà il costo in relazione alle spese generali ed ai servizi.

CASO

Un imprenditore svolge un'attività dalla quale consegue tutti ricavi esenti e, pertanto, determina un pro-rata generale di detrazione Iva pari allo 0%.

➢ **Esempio 1:** Acquisti di cancelleria per € 1.000 + Iva € 200

Dare:	Spese di cancelleria	1.000
	Costo per Iva indetraibile	**200**
Avere:	Fornitore X	1.200

Le spese per cancelleria deducibili ai fini redditi e Irap ammonteranno ad euro 1.200.

➢ **Esempio 2:** Acquisto di arredi per € 5.000 + Iva € 1.000

Dare:	Macchine elettroniche	5.000
	Costo per Iva indetraibile	**1.000**
Avere:	Fornitore Y	6.000

Il costo degli arredi deducibile ai fini redditi e Irap ammonterà ad euro 6.000.

Pro-rata provvisorio e pro-rata definitivo

In base a quanto previsto nel co.5 dell'art.19 del DPR n.633/72, la quantificazione dell'Iva indetraibile da "pro-rata" viene effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di "pro-rata" individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente. Pertanto, per individuare l'importo dell'Iva indetraibile "deducibile" ai fini delle imposte sul reddito e dell'Irap occorre fare riferimento al "pro-rata" definitivo calcolato alla fine dell'anno.

Tuttavia, in caso di esercizio sociale non coincidente con l'anno solare, l'importo deducibile dell'Iva indetraibile è imputato per competenza in funzione del "pro-rata" provvisorio; l'eventuale conguaglio determinato in occasione del calcolo del "pro-rata" definitivo deve essere considerato come sopravvenienza attiva o passiva nel successivo periodo d'imposta. In tal senso si è espressa anche l'Amministrazione Finanziaria nella R.M. n.9/1565 del 23 gennaio 1984, in considerazione del fatto che l'onere accessorio determinato in funzione della percentuale provvisoria possiede, comunque, il requisito della "oggettiva determinabilità" previsto per la sua deducibilità, dato che è quantificato sulla base di un elemento certo costituito dall'anzidetta percentuale, ancorché riguardante un periodo d'imposta precedente.

Rettifica della detrazione per variazioni significative del pro-rata: i beni ammortizzabili

In presenza sia di attività esenti che di attività imponibili è frequente che per ciascun anno d'imposta il rapporto esistente tra le operazioni imponibili ai fini Iva e quelle esenti possa mutare.
Qualora la variazione risulti consistente, tale modifica non condiziona unicamente il pro-rata generale di detrazione che si determina nell'anno, ma impone una valutazione anche in riferimento agli acquisti di beni ammortizzabili effettuati in un preciso arco temporale precedente. In tal senso l'art.19-*bis*2 del DPR n.633/72 dispone la necessità di operare la rettifica della detrazione dell'Iva in caso di mutamenti di regime o di variazione della percentuale del "pro-rata" di detraibilità in ciascuno dei quattro anni successivi alla data di entrata in funzione del bene (qualora trattasi di fabbricati o aree fabbricabili il periodo di rettifica è esteso a dieci anni) In caso di cessione dei beni ammortizzabili nel corso del periodo di rettifica, peraltro, la rettifica deve essere operata in un'unica soluzione con riferimento agli anni mancanti, applicando la percentuale di detrazione pari al 100% se la cessione è imponibile Iva.
Tale evento può avere naturalmente degli effetti di natura fiscale e contabile nel caso in cui l'Iva indetraibile sia stata capitalizzata sul costo di beni ammortizzabili. In proposito la R.M. n.344/E del 31.10.2002 ha chiarito che, qualora l'Iva indetraibile riferita all'acquisto di beni ammortizzabili sia stata capitalizzata, concorrendo così al processo di ammortamento, in caso di successiva rettifica del "pro-rata" di detraibilità, si avrebbe una conseguente variazione del costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi. In altre parole, se nel corso del periodo di rettifica la percentuale di detrazione dell'Iva relativa al bene ammortizzabile viene rettificata, tale operazione influisce sul costo fiscalmente riconosciuto del bene, che deve registrare una variazione pari all'ammontare della maggiore o minore Iva detratta.
Come già evidenziato da alcuni in dottrina, poiché un simile comportamento renderebbe necessario apportare una modifica della base di calcolo degli ammortamenti, che cesserebbero così di essere costanti nel tempo, alcuni ritengono più coerente registrare l'eventuale rettifica tra le sopravvenienze da imputare in conto economico, stante l'imprevedibilità e l'eccezionalità dell'evento, senza apportare alcuna modifica al costo originario del bene o del servizio cui si riferisce.

CASO
Un imprenditore acquisto un bene ammortizzabile (fotocopiatrice) al prezzo di € 10.000 + Iva € 2.000 presentando nell'anno di acquisto un pro-rata di detrazione del 70%. Il costo fiscalmente riconosciuto della fotocopiatrice, riprendendo l'esempio visto in precedenza è pari a euro 10.600.
Nel periodo d'imposta successivo il pro-rata di detrazione scende al 90% e quindi il costo fiscalmente riconosciuto della fotocopiatrice deve essere incrementato di un ulteriore quota di Iva indetraibile così determinata:
- 2.000 x 20% = € 400 ulteriore quota complessivamente detraibile;
- 400 x 1/5 = € 80 rettifica in diminuzione da eseguire nell'anno.

- **1° tesi:** modifica del costo fiscalmente riconosciuto del bene

Dare:	Iva indetraibile da pro-rata	40
Avere:	Macchine elettroniche	40

Il costo della fotocopiatrice – ai fini del calcolo delle quote di ammortamento - viene rideterminato in euro 10.560.

- **2° tesi:** rilevazione di una sopravvenienza attiva

Dare:	Iva indetraibile da pro-rata	40
Avere:	Sopravvenienza attiva	40

Il costo della fotocopiatrice – ai fini del calcolo delle quote di ammortamento - rimane invariato in euro 10.600.

Circolare n°

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 NOVEMBRE AL 15 DICEMBRE 2007

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 novembre al 15 dicembre 2007, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Giovedì 15 novembre

- **Trasmissione telematica elenco clienti fornitori**

Scade il **15 novembre** il termine per la trasmissione telematica degli elenchi clienti e fornitori per l'anno 2006 da parte dei soggetti in contabilità ordinaria che effettuano le liquidazioni Iva trimestralmente.

- **Regolarizzazione omessi versamenti**

Ultimo giorno utile per regolarizzare gli omessi o insufficienti versamenti del 16 ottobre con sanzione ridotta al 3,75% da parte dei contribuenti che volessero avvalersi di tale possibilità.

- **Dichiarazione integrativa modello 730**

Ultimo giorno utile per i CAF per elaborare un nuovo prospetto di liquidazione, Mod. 730-3 e 730-4, a seguito di un Modello 730 integrativo.

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Venerdì 16 novembre

- **Presentazione comunicazioni relative alle lettere di intento**

Scade il **16 novembre** il termine per presentare telematicamente la comunicazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

- **Versamenti Iva**

Scade martedì **16 novembre,** unitamente agli altri tributi e contributi che si versano utilizzando il modello F24, il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre 2007 (codice tributo 6009) nonché quella riferita al terzo trimestre 2007 da parte dei contribuenti che si avvalgono della liquidazione trimestrale (codice 6033).

- **Versamento delle ritenute e dei contributi INPS**

Scade sempre il **16 novembre 2007** il termine per il versamento delle ritenute alla fonte effettuate con riferimento al mese di ottobre, nonché dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro.
Lo stesso giorno scade anche il termine per il versamento del contributo alla gestione separata Inps sui compensi corrisposti nel mese di ottobre relativamente a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e a progetto, oltre che sui compensi occasionali, ed agli associati in partecipazione, quando dovuti.

- **Versamento ritenute da parte condomini**

Il **16 novembre** scade anche il versamento delle ritenute del 4% operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi. Il versamento deve essere effettuato a mezzo delega F24 utilizzando i codici tributo (istituiti con la R.M. n.19 del 5 febbraio 2007) **1019**, per i percipienti soggetti passivi dell'Irpef e **1020**, per i percipienti soggetti passivi dell'Ires.

- **Versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni**

Sempre venerdì **16 novembre** scade anche il termine per effettuare il versamento delle ritenute applicabili alle provvigioni pagate nel mese precedente. L'aliquota applicabile è pari al 23%.
Si ricorda che la ritenuta fiscale si calcola sul 50% delle provvigioni, ovvero sul 20% delle medesime qualora i soggetti che si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi abbiano richiesto al committente l'applicazione della ritenuta in maniera ridotta.

- **Versamento III rata contributi IVS 2007 Artigiani e commercianti**

Il **16 novembre 2007** scade il termine per il versamento della terza rata trimestrale dei contributi IVS dovuti sul minimale per l'anno 2007 da parte di artigiani e commercianti.

- **Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale**

Entro il prossimo **16 novembre 2007** i contribuenti che hanno un debito di imposta relativo all'anno 2006, risultante dalla dichiarazione annuale, e che hanno scelto di effettuare il versamento rateale, devono versare la nona rata del conguaglio annuale dell'Iva. Si ricorda che il versamento si esegue utilizzando il codice tributo **6099** e che devono essere applicati gli interessi dello 0,50% mensile a decorrere dal 16 marzo.
La scadenza riguarda sia i contribuenti tenuti a presentare la dichiarazione in via autonoma che gli altri contribuenti tenuti alla dichiarazione unificata. Per questi ultimi, inoltre, si ricorda che il versamento può essere effettuato anche entro il più lungo termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata; a tal proposito si rimanda agli appositi approfondimenti delle scadenze specifiche.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che presentano UNICO 2007**

Entro il **16 novembre** deve essere effettuato il versamento della **quinta rata** delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione da parte dei soggetti nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% (gli interessi dovuti sono pari al 1,97%). Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto maggiorato dello 0,40% (in tal caso gli interessi dovuti sono pari allo 1,63%).

Sempre entro il **16 novembre** i soggetti Iva nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore che presentano la dichiarazione unificata e che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% possono effettuare il versamento della **quinta rata** del saldo Iva 2006 maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con interessi dello 1,97%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendosi avvalere della proroga hanno effettuato il versamento della prima rata maggiorato dello 0,40% entro l'8 agosto (in tal caso gli interessi dovuti sono pari allo 1,63%). Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Persone fisiche titolari di partita IVA che presentano UNICO 2007**

Entro il **16 novembre** deve essere effettuato il versamento della **sesta rata** (con applicazione degli interessi dello 2,12%) delle imposte, Irpef ed Irap, dovute a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 nonché dei contributi risultanti dalla dichiarazione senza alcuna maggiorazione. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio ma anche i soggetti che hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007 in quanto non interessati dalla proroga (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 2,47%).
Sempre entro il **16 novembre** i soggetti Iva che presentano la dichiarazione unificata e che hanno deciso, sussistendo i presupposti, di effettuare il versamento del saldo Iva 2006 rateizzando l'importo maggiorato dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo devono effettuare il versamento della **sesta rata** avendo provveduto entro il 9 luglio a corrispondere la prima rata se soggetti agli studi di settore ovvero entro il 18 giugno se non soggetti ai medesimi. Si ricorda che i soggetti titolari di partita Iva devono adempiere con modalità telematiche alla presentazione del modello F24.

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 ottobre** i contribuenti nei confronti dei quali non trovano applicazione gli studi di settore e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 18 luglio con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 (gli interessi sono pari allo 1,97%). Sempre entro il **16 novembre** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale, della **quinta rata**, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a decorrere dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40%. La scadenza riguarda anche i soggetti che potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro l'8 agosto con maggiorazione dello 0,40% (in tal caso gli interessi sono pari 1,63%).

- **Società semplici, di persone e soggetti equiparati**

Entro il **16 novembre** se soggetti agli studi di settore i contribuenti in questione che hanno deciso di rateizzare le imposte dovute in base ad Unico 2007 e che hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 novembre,** i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03, avendo provveduto al versamento della prima rata entro il 9 luglio 2007. Gli interessi dovuti sono pari allo 2,12%. La scadenza riguarda anche i soggetti che non potendo beneficiare della proroga hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno senza alcuna maggiorazione (in tal caso gli interessi sono pari 2,47%).

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 novembre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nei confronti dei quali non si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e che hanno effettuato il versamento della prima rata tra il 19 giugno e il 18 luglio, con maggiorazione dello 0,40% effettuano il versamento della **quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%. Gli importi sono maggiorati degli interessi dello 1,97%. La scadenza riguarda anche i soggetti interessati dalla proroga che hanno effettuato il versamento della prima rata entro l'8 agosto 2007 che devono effettuare il versamento della **quinta rata** con interessi pari al 1,63%.

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 novembre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare a cui si applicano gli studi di settore, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno deciso di rateizzare l'importo delle tasse a partire dal 18 giugno senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007. Sempre entro il **16 novembre** i medesimi soggetti devono effettuare il versamento della **sesta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03. Gli interessi dovuti sono pari allo 2,47%. La scadenza riguarda i soggetti nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno beneficiato della proroga del termine di versamento della prima rata al 9 luglio (per tali soggetti gli interessi dovuti sono pari allo 2,12%).

- **Soggetti IRES che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**

Entro il **16 novembre** i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e che hanno effettuano il versamento della prima rata entro il 16 luglio dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 senza alcuna maggiorazione devono effettuare il versamento della **quinta rata** con applicazione degli interessi da rateazione**.** Sempre entro il **16 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03.
Entro il **16 novembre** i medesimi soggetti Ires che hanno effettuato il versamento della prima rata, con maggiorazione dello 0,40%, entro il 15 agosto 2007 (termine ovviamente prorogato) devono effettuare il versamento della **quinta rata** dell'Ires e dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2006 e primo acconto per il 2007 con maggiorazione degli interessi da rateazione. Sempre entro il **16 novembre** i medesimi soggetti effettuano il versamento della **quinta rata** dell'Iva 2006 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese a partire dal 16.03 con ulteriore maggiorazione dello 0,40% ed interessi da rateazione.

Martedì 20 novembre

- **Presentazione dichiarazione periodica CONAI**

Scade il **20 novembre 2007** anche il termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al mese di ottobre da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con questa cadenza.

- **Presentazione elenchi INTRASTAT relativi al mese di ottobre**

Il **20 novembre 2007** scade il termine ultimo per presentare all'Ufficio doganale competente per territorio l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente, per i contribuenti che hanno l'obbligo di adempiere mensilmente. Si ricorda che la

scadenza si riferisce ai soggetti che presentano il modello mediante raccomandata o presentazione diretta. Il presente termine è prorogato di cinque giorni qualora la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.

Venerdì 30 novembre

- **Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2007**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2007 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche; società di persone e soggetti equiparati.
La scadenza riguarda anche i contribuenti persone giuridiche aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813).

- **Seconda rata acconto per l'anno 2007 contributi IVS artigiani e commercianti**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2007 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2007.

- **Seconda rata acconto per l'anno 2007 contributi soggetti iscritti alla gestione separata INPS**

Scade il **30 novembre** il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2007 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2007.

- **Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione**

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.11.2007. L'adempimento potrebbe interessare anche i contratti di locazione per i quali è cambiato il regime Iva a seguito della "manovra d'estate" ed è stato effettuato il versamento telematico dell'imposta di registro entro lo scorso 18 dicembre 2006. Per tali contratti anche il versamento delle annualità successive a quelle in corso al 4 luglio 2006, nonché per proroghe o risoluzione deve obbligatoriamente essere utilizzato il canale telematico.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA e che non sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti**

Il **30 novembre 2007** scade il versamento della **settima rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 18 giugno 2007. Gli importi vanno maggiorati degli interessi pari allo 2,70%. I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 19 giugno e il 18 luglio 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **sesta rata** con interessi pari al 2,20%.

- **Persone fisiche non titolari di partita IVA e che sono socie in società di persone o società di capitali trasparenti soggette agli studi di settore**

Il **31 ottobre 2007** scade il versamento della **sesta rata** delle imposte e contributi dovuti sulla base del modello Unico 2007 per i soggetti che hanno optato per il versamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio 2007 (qualora i soggetti in questione non si fossero avvalsi della proroga la rata in scadenza sarebbe la quinta). Gli importi vanno maggiorati degli interessi pari all'2,35%. I medesimi soggetti che hanno effettuato il primo versamento tra il 10 luglio e l'8 agosto 2007 con maggiorazione dello 0,40% devono effettuare il versamento della **quinta rata** con interessi pari al 1,87%.

- **Presentazione del modello EMens**

Entro il **30 novembre** si deve effettuare la trasmissione telematica del modello EMens contenente i dati retributivi riferiti ai compensi pagati nel mese precedente da parte di committenti di collaborazioni coordinate e continuative (a progetto e non) di lavori autonomo occasionale e degli associati per i rapporti di associazione in partecipazione.

Sabato 15 dicembre

- Versamento acconto mensile Irap dovuto da enti pubblici, organi e amministrazioni dello Stato.
- Registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute.
- Annotazione del documento riepilogativo di fatture di importo inferiore a 154,94 Euro.
- Emissione e annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.
- Annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente dalle associazioni sportive dilettantistiche.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma